



*Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie  
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali*

**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA  
PROFESSIONISTI DI I QUALIFICA PROFESSIONALE**

**Accordo per la ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo anno 2021**

Il giorno 09 maggio 2024 ha avuto luogo l'incontro per la definizione dell'accordo di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2021 tra l'ANSFISA e le organizzazioni sindacali. La riunione si svolge in videoconferenza attraverso l'applicativo Teams della Microsoft.

Premesso che:

- in data 16 giugno 2023 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021, con il quale, ai sensi dell'art. 44 del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, sono stati individuati, tra l'altro, i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa;
- il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2021, costituito con decreto direttoriale prot. n. 47135 del 07/08/2023, è pari a Euro 1.077.227,81;
- in data 1° agosto 2023 tra l'ANSFISA e le organizzazioni sindacali è stata sottoscritta l'ipotesi di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2021;
- l'assenza, alla data di sottoscrizione della citata ipotesi di ripartizione del fondo 2021, del Collegio dei Revisori dei conti dell'Agenzia per scadenza dei termini del mandato, non ha consentito il rilascio della certificazione prevista dal comma 870 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e pertanto si è reso necessario rinviare ad una successiva sessione negoziale la contrattazione con le organizzazioni sindacali dell'utilizzo delle risorse derivanti dai risparmi delle risorse non spese destinate a remunerare i buoni pasto non erogati nel corso del 2020;
- con verbale n. 2 del 15/12/2023 è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti sull'ipotesi di ripartizione del fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale per l'anno 2021;

- con nota MEF-RGS Prot. 28047 del 01/02/2024, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nell'ambito del controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, ai fini della verifica dell'incremento del fondo relativo alle assunzioni, ha richiesto elementi addizionali circa la data di assunzione dei professionisti entrati nei ruoli nel 2021 e, con specifico riferimento alle 17 unità inquadrare ai sensi dell'art. 12, comma 14, del D.L. 109/2018, l'indicazione delle amministrazioni di provenienza e informazioni circa il trasferimento delle risorse finanziarie da parte delle stesse, come previsto dalla normativa di riferimento;
- con nota DFP-0008760-P-02/02/2024, il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, nell'ambito del controllo di cui all'articolo 40-*bis*, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, sospendendo il parere in attesa degli elementi richiesti dalla RGS, ha richiesto all'Agenzia di modificare la clausola finalizzata a dirimere l'eventualità di ex aequo nell'ambito dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato in maniera che venga assicurata la concreta attuazione della logica meritocratica in base alla quale riconoscere maggiori emolumenti connessi alla performance ed in linea, quindi, con la finalità dell'art. 28, CCNL Area funzioni centrali, 2016/2018, oggi art. 19 del CCNL 2019-2021;
- con nota MEF-RGS Prot. 61653 del 27/03/2024 e nota DFP-0022619-P-28/03/2024, rispettivamente il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico e il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva, preso atto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia con nota n. 12497 del 16/02/2024, hanno espresso parere favorevole all'ipotesi in esame;
- occorre concordare, in via definitiva, la ripartizione del fondo per l'anno 2021;
- occorre concordare, altresì, la modifica della clausola finalizzata a dirimere l'eventualità di ex aequo nell'ambito dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di risultato assicurando la concreta attuazione della logica meritocratica in conformità con le indicazioni di cui alla nota DFP-0008760-P-02/02/2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva;
- a tal fine, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale sono stati regolarmente invitati a partecipare alla riunione.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue.

## **Art. 1**

### **Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica a tutti i professionisti di prima qualifica professionale, a tempo determinato o indeterminato, compreso il personale in comando, in servizio nell'anno 2021 presso ANSFISA, escluso - per il solo periodo di comando - il personale in servizio ai sensi dell'art. 12 comma 14 del Decreto-Legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, i cui compensi sono stati gestiti con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, prima dell'immissione nel ruolo dell'Agenzia.

## **Art. 2**

### **Oggetto dell'accordo**

1. Il presente accordo dispone l'utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo dell'annualità 2021 dei professionisti di prima qualifica professionale, nel rispetto dei criteri e delle modalità definite nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021, come modificato dall'art. 4 del presente accordo.
2. Ai sensi del disposto dell'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi una quota prevalente finalizzata ai trattamenti economici accessori.

## **Art. 3**

### **Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo annualità 2021**

1. Il fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale è ripartito secondo quanto riportato nella allegata tabella.
2. Le parti concordano che gli eventuali residui relativi alle voci di ripartizione del fondo sono ripartiti secondo quanto definito all'art. 10 comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021.
3. L'efficacia del presente accordo è subordinata al controllo, da parte degli organi competenti, sulla compatibilità economico-finanziaria e dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale e dalle norme di legge.

#### **Art. 4**

#### **Modifica dell'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 giugno 2023**

4. Il comma 7 dell'art. 14 del CCNI personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 giugno 2023, viene modificato come segue: *“Nel caso in cui il personale che abbia conseguito la valutazione massima superi il contingente del 15% si dà precedenza a chi abbia la media più elevata nella valutazione della performance calcolata sull'ultimo triennio di servizio in ANSFISA; in caso di ulteriore parità, si utilizzano nell'ordine i seguenti criteri di precedenza: maggiore anzianità di servizio nella categoria e maggiore età anagrafica”.*

ANSFISA

OOSS



DOMENICO  
CAPOMOLLA  
09.05.2024  
17:07:20  
GMT+01:00



ROSELLA LANUTI  
AGENZIA NAZIONALE  
PER LA SICUREZZA  
DELLE FERROVIE  
09.05.2024 15:55:15 UTC



VALTER GENNARO  
09.05.2024 14:21:42  
GMT+01:00

**Fondo per le politiche di sviluppo dei Professionisti di prima qualifica professionale  
Ripartizione anno 2021**

<b>Voce di ripartizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Riferimento CCNL</b>
Indennità professionale	444.791,10	CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001, art. 92  CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, art. 107  CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 12
Progressioni economiche 2021	33.651,17	CCNL ENAC 2002-05 primo biennio personale dirigente, art.70  CCNL ENAC 2006-09 personale dirigente, art. 25  CCNL personale dell'Area Funzioni Centrali triennio 2016 – 2018, art. 107  CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 14
Retribuzione di risultato	598.785,54	CCNL ENAC per il personale non dirigente 1998-2001, art. 92, comma 2 lett. b)  CCNI per il personale dirigente e professionisti di I qualifica professionale dell'ANSFISA per il triennio 2019-2021 art. 14
<b>Valore del fondo 2021</b>	<b>1.077.227,81</b>	

## FIRMATARI ACCORDO 2021

SIGLA SINDACALE	NUMERO PROTOCOLLO
CIDA FC	34758 del 13.05.2024
FP CGIL	36783 del 20.05.2024
CISL FP	36799 del 20.05.2024
UIL PA	36728 del 20.05.2024
UNADIS	36704 del 20.05.2024